

Adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013

Con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all'articolo 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l'attività di medico competente occorre che i sanitari, iscritti nell'elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i **150 crediti** previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro" e che, come stabilito dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l'autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell'autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l'articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell'Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall'elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell'obbligatorio aggiornamento professionale.

La trasmissione della certificazione o dell'autocertificazione attestante l'avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l'indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it.

La data menzionata è effettivamente il 15/01/2015.

Riportiamo altresì uno stralcio del Decreto del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009 (art 2, comma 2):

"Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art 38, comma 3, del DLgs 81/08, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione."

Pertanto i medici competenti hanno la possibilità di recuperare i crediti mancanti del triennio 2011-2013 entro la fine del 2014 (questa normativa si applica, naturalmente, solo ai medici del lavoro). **Non mi risultano notizie riguardanti limiti per quanto riguarda la formazione a distanza, invece. Dal triennio terminato nel 2010 si possono riportare n. 45 crediti** Relativamente al triennio 2014-2016, la CNFC ha confermato l'obbligo formativo di 150 crediti, ma non ha ancora dato indicazioni riguardo eventuali riduzioni, salvo quelle derivanti da esoneri ed esenzioni come previsto dalla normativa in essere.

[Gli iscritti che invieranno al Ministero della Salute l'autocertificazione dovranno far pervenire all'Ordine copia dei crediti conseguiti.](#)

Rosanna Maffioli